

## Emergenza COVID19

Videoconferenza ADG FSE del 23 marzo 2020

### Elementi di rilievo del documento Q&A elaborato dalla Commissione Europea e inoltrato a tutte le AdG FSE a mezzo e mail del 19 marzo 2020

Nel presente documento si riepilogano le evidenze illustrate dalla Capofila nel corso della riunione, che in ogni caso resta a disposizione per ogni approfondimento, questione ecc..

Si porta all'attenzione della Autorità di gestione che la proposta della Commissione non si limita a rispondere a quesiti, ma delinea attraverso questi i presupposti per l'elaborazione di **una vera e propria linea strategica** per affrontare l'Emergenza COVID19, nell'attuale ciclo di programmazione, chiamando in causa anche il FESR.

Viceversa, per quanto riguarda la definizione del conseguente **quadro regolatorio, in termini di ammissibilità della spesa, procedure di controllo, anche delle attività svolte in modalità elearning, criteri oggettivi per i pro-rata ecc..**si fa rimando alle norme degli Stati.

Dal documento quindi si possono enucleare:

1. **Principi generali e misure trasversali.**
2. **Esemplificazione degli interventi conseguentemente attuabili.**
3. **...e indicazioni su operazioni in corso.**
4. **Esemplificazioni di interventi post emergenza.**

Si procederà quindi seguendo quest'ordine.

1. **Principi generali e misure trasversali.**

La Commissione distingue due dimensioni:

1. *Sostegno al sistema sanitario e sostegno alle azioni volte a limitare la diffusione del virus.*

Tutti gli interventi riconducibili a questa dimensione sono finanziabili a valere della priorità **9.iv** (Art.3, paragrafo, 1, lettera b), punto iv) del Regolamento 1304/2013. Per questi interventi è riconosciuta (vedi pagina 4 del documento) la sussistenza del presupposto previsto dall'art.13 REg.1304/2013, ossia la possibilità che un programma possa finanziare operazioni attuare al di fuori dell'area del programma, concorrendo pro-rata, secondo criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri.

2. *Proteggere i posti di lavoro e limitare per quanto possibile le conseguenze negative dell'occupazione.*

Tutti gli interventi riconducibili a questa dimensione sono finanziabili a valere della priorità **8.v** (Art.3, paragrafo, 1, lettera a), punto V) del Regolamento 1304/2013.

### **Indicazioni generali.**

Tutti gli interventi sono ammissibili dalla data del **1 febbraio 2020**, anche se, ove necessario, le **modifiche** dei programmi interverranno **successivamente**.

Per effetto di una modifica in corso del regolamento generale saranno infatti considerate **modifiche non sostanziali** le modifiche che interesseranno fino al 8% della priorità e per un massimo del 4% del programma. Per queste sarà necessario solo il passaggio in Comitato di sorveglianza.

Viceversa le seguenti modifiche:

- relative a volumi di risorse maggiori;
- lo spostamento di risorse tra programmi;
- lo spostamento di risorse tra Fondi;

richiedono la procedura di approvazione della CE, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 1303/2013 . A questo proposito la CE assicura di procedere con la massima celerità.

Con riferimento alla **disponibilità finanziarie**, viene evidenziato come:

- sia possibile far ricorso alla flessibilità tra Fondi: può concorrere anche il FESR, in caso di risorse insufficienti;
- sia possibile far ricorso alla flessibilità tra categorie di regioni, art.93 Reg.1303/2013, ove vi sia ancora margine (il calcolo è a livello nazionale)
- si può attivare il trasferimento di risorse tra programmi;
- si può attivare la previsione contenuta nell'art.13, paragrafo2, del REg.1304/2013, che, derogando alla norma generale in base alla quale le operazioni devono essere situate/attuate nell'area interessata dal programma, prevede la possibilità che **l'operazione finanziata possa svolgersi anche al di fuori del programma**, purché questa vada anche può andare a beneficio dell'area il programma, rispetti le regole di gestione e di audit. **In tal caso la spesa deve essere ripartita pro rata in base a criteri oggettivi.**

Per garantire la necessaria **liquidità** alle operazioni, per effetto di una modifica in corso del regolamento generale, la Commissione Europea **non procederà alla compensazione dei prefinanziamenti** erogati e liquiderà, al massimo entro il prossimo luglio, il prefinanziamento dell'annualità 2020. I prefinanziamenti verranno recuperati a fine programmazione, **per cui la Capofila consiglia di attivare, laddove non già adottati, degli accorgimenti volti a monitorare la cassa.**

Viene richiamata ai sensi della direttiva sugli appalti pubblici, la possibilità di fare ricorso a **procedure accelerate**:

- Procedura accelerata artt.27 (4) e 28 (6).;
- Procedura negoziata articolo 32;
- Forme derogabili rispetto alle procedure di appalto pubblico analoghe a quelle di cui all'art.15.

La Capofila attira l'attenzione sulla circostanza che sono elencate in ordine decrescente di sicurezza e che **la Commissione nel documento raccomanda il ricorso all'art.32, sconsiglia l'art.15.**

In ogni caso invita a considerare caso per caso e richiama quanto già illustrato dalla COM (2015) 454, che si allega.

## **2. Esempificazione degli interventi conseguentemente attuabili.**

Sono considerati riconducibili alla priorità **9.iv** i seguenti interventi:

- Contratti di lavoro a breve termine per **disoccupati perché il governo ha imposto una chiusura dell'impresa o perché il governo ha imposto divieti di viaggio**. Ai fini dell'ammissibilità NON DEVONO ESSERE CORRELATI da POLITICA ATTIVA (vedi pag.5) .
- Stipendi del **personale sanitario supplementare** assunto per lavorare presso centri istituzioni sanitari per il tempo necessario. La tipologia d contratto è rimessa alla decisione degli Stati. (pag.10)
- Sostegno a **insegnanti con contratto a termine temporaneamente impossibilitati a lavorare** (pag.6 e 7);
- Salari dei **formatori in caso della sospensione dell'attività di formazione. In questo caso tutto dipende dal fatto che le norme nazionali prevedano la possibilità che i formatori abbiano il diritto a percepire uno stipendio quando la formazione è sospesa, in casi specifici** (pag.12);
- Indennità di partecipazione a corsi di formazione, per il periodo in cui la formazione è sospesa a causa dell'emergenza COVID19 pag.12 e 13;
- **Costi degli organi di gestione** nazionali del COVID-19. Sono ammissibili i costi supplementari.(pag.10)
- **Supporto finanziario (compreso pagamento di una parte della retribuzione** lavoratori la cui tipologia lavorativa non consente di lavorare a distanza (teleworking) nel caso in cui siano **genitori** con figli interessati da provvedimenti di chiusura delle scuole(pag.7)

Sono considerati riconducibili alla priorità **8.v** i seguenti interventi:

- Contratti di lavoro a breve termine per **disoccupati per motivi per cui non vi è un nesso con gli obblighi imposti dal governo** (vedi punto precedente), ma ad esempio la disoccupazione è determinata ad esempio perché le forniture non arrivano tempestivamente. In tale caso è necessaria la relativa politica attiva, ma:
  - questa NON deve essere contestuale;
  - Oltre e-learning, può essere svolta con modalità diverse dal miglioramento del livello di competenze o dalla riconversione professionale;
  - tra queste la CE evidenzia come possa essere considerata tale anche l'impegno dell'impresa a far sì che il lavoratore, una volta ripresa l'attività, restino occupati per una durata almeno pari alla modalità a breve termine di cui ha beneficiato nel periodo di chiusura delle attività.(vedi pag.5 e 6).
- Indennità di partecipazione a corsi di formazione, per il periodo in cui la formazione è sospesa per motivi a causa dell'emergenza COVID19;
- **Telelavoro**, nel rispetto delle previsioni nazionali (pag.12).

Sono infine riconducibili alle priorità 8.i (Art.1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e 9.1 (Art.3, paragrafo 1, lettera b) punto i) l'i **Indennità di partecipazione a corsi di formazione, per il periodo in cui la formazione è sospesa per motivi diversi da quelli direttamente riconducibili ai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza COVID19. In questo caso spetta allo Stato membro stabilire le condizioni di ammissibilità** (pag.12 e 13).

**A valere dell'Iniziativa Occupazione Giovani** sono finanziabili gli interventi per attrarre gli studenti di medicina per la formazione in loco durante la crisi (pag.10)

### **3. ...e indicazioni su operazioni in corso.**

In linea generale la Commissione invita le Autorità di gestione a **considerare il conseguimento dei risultati di output degli interventi** e in base al grado di conseguimento di questi, in modo trasparente e su base non discriminatoria, valutare se è necessario:

- **Bloccare/ interrompere l'operazione** e sospendere o prorogare le attività.
- **Avviare nuovi bandi**. In questa ipotesi viene distinto il caso in cui l'avvio dei nuovi bandi è necessario per il conseguimento dei risultati durante l'emergenza, dal caso di nuovi bandi che vengano emanati a fine emergenza. In questo caso viene suggerito di incentrarli su modalità di lavoro di tipo innovativo, in modo da essere preparati in caso di altra crisi (pag.11 e 12).

Con particolare riferimento:

- alla cancellazione di eventi/workshop ecc. viene fatto rimando alle norme nazionali sull'ammissibilità della spesa e alla necessità che le stesse facciano riferimento alla forza maggiore;
- i costi di assistenza tecnica per attività di formazione che siano stati sostenuti ma l'evento non si è verificato a causa dell'emergenza COVID-19. La CE richiama quanto sopra prevedendo la possibilità che la forza maggiore possa essere evocata anche nel caso in cui questa non fosse richiamata dalle norme nazionali. L'asse di riferimento in questo caso resterà quello di Assistenza tecnica (pagina 11 e 12).

#### **4. Esempificazioni di interventi post-emergenza**

La Commissione dedica un ultimo paragrafo (pag.15) alla individuazione degli interventi da mettere in campo post emergenza COVID 19 in modo da sostenere la ripresa economica:

- Interventi a favore di lavoratori e autonomi divenuti disoccupati: interventi con modalità innovative grazie agli insegnamenti tratti dalla crisi che:
  - anticipino le competenze e contribuiscano a equilibrare l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro;
  - Misure transitorie e mobilità
- Interventi a favore dei servizi per l'impiego:
  - In termini di potenziamento in termini di risorse umane;
  - In termini di miglioramento dell'efficienza;
- Reti settoriali tra imprese e parti sociali per prevenire i cambiamenti;
- Servizi di consulenza, piani di cambiamento in materia di gestione, formazione specializzata e altri servizi di supporto alle imprese per la gestione del cambiamento;
- Interventi di promozione di nuove conoscenze in materia sanitaria e di sicurezza per prevenire l'insorgere di una crisi analoga;
- Nei confronti di cittadini più vulnerabili:
  - Interventi per garantire una partecipazione attiva e paritaria;
  - Interventi volti a garantire la parità di accesso a un'assistenza sanitaria e ai servizi di cura.